



Ministero dei Lavori Pubblici

*Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Puglia con sede in Bari*

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Adunanza del 24 Ottobre 1968

COMPONENTI N° 42

PRESENTI N° 33

VOTO N° 921

(come da verbale)

OGGETTO : Brindisi - Legge 21.4.1962, n°195. Costruzione case popolari
al C.E.P. - Impresa Ing. Vincenzo Gravili - RISERVE.

IL COMITATO

VISTA : la nota n°896/C del 15.10.1968 con la quale il Sig. Provvedito-
re Regionale alle OO.PP. di Bari ha trasmesso a questo Comitato, per
esame e parere l'incarto relativo alle riserve in argomento;

VISTO la relazione riservata del Direttore dei lavori e quella del
Collaudatore rispettivamente redatte in data 31.7.1967 ed 8.3.1968
allegate in atti;

ESAMINATI i documenti progettuali contabili e di collaudo;

UDITO I RELATORI (Binetti-Imponente)

P R E M E S S O

L'impresa Ing. Vincenzo Gravili, appaltatrice dei lavori in argomento
all'atto della firma dello Stato finale e precisamente in data 26.6.966
ha inserito la seguente riserva :

"" L'impresa chiede l'annullamento della penale in quanto la stessa
non é giustificabile poiché il ritardo nella ultimazione dei lavori é
imputabile solo al completamento degli allacciamenti ai pubblici servi-
zi (idrico-fognante ed elettrico) realizzati con notevole ritardo da par-
te degli Enti interessati, per la inesistenza dei tronchi e linee prin-
cipali non di competenza di questa impresa, infatti per la mancata ese-
cuzione dei detti tronchi l'Amministrazione dell'I.A.C.P. non ha potuto

procedere a tutt'oggi alla consegna degli alloggi medesimi.

Pertanto non avendo evidentemente arrecato alcun danno economico allo I.A.C.P. chiede come anzidetto l'annullamento della penale.""

Il Direttore dei lavori mentre sullo stato finale respinge la riserva perché difforme dalle condizioni contrattuali, nella propria relazione riservata allegata in atti pone in evidenza che i lavori vennero ul-timati in ritardo mentre potevano essere condotti a termine tutti in tempo, salvo le opere connesse con gli allacciamenti e pertanto esprime il parere che la riserva debba essere respinta in linea di diritto.

In linea di fatto e di equità invece, lo stesso Direttore dei lavori, rileva che il ritardo non è risultato pregiudizievole all'Amministrazione in quanto, sia per la mancanza dei servizi e sia perché, per la necessità di eseguire le procedure previste delle nuove norme nell'assegnazione, gli alloggi in ogni caso non avrebbero potuto essere utilizzati subito, precisando che l'immissione degli assegnatari nei medesimi alloggi avvenne nel febbraio 1967.

Il Collaudatore con propria relazione riservata, allegata in atti, controdeduce come qui di seguito integralmente riportato :

"" Tenute presente che il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva il giorno 27.4.1965 e che il Direttore dei lavori, con ordine di servizio n°1 in data 27.4.1965 ha posto in mora l'impresa Ing.Vincenzo Gravili a far luogo dallo stesso giorno 27.4.1965 la mancata ultimazione dei lavori, la quale si è verificata in data 31.12.965 con giorni 249 di ritardo, non si poteva evidentemente prescindere, nella compilazione del conto finale della applicazione della penale.

Si deve considerare, peraltro, che anche se l'impresa avesse completato tutti i lavori meno gli allacciamenti entro il 27 aprile 1965, la Direzione dei lavori non avrebbe ugualmente potuto dichiarare ultimati i lavori stessi, appunto per la mancanza di detti allacciamenti. La Direzione dei lavori avrebbe dovuto in questa circostanza ordinare la sospensione dei lavori fino a quando il Comune e l'E.N.E.L. avessero provveduto rispettivamente alla esecuzione dei tronchi principali di acquedotti e fognature e di alimentazione elettrica, con il rischio che l'impresa potesse avanzare domanda di indennizzi in conseguenza della prolungata inattività del cantiere. - E' vero che in linea di principio, il Direttore dei lavori avrebbe potuto chiudere i rapporti contrattuali con la impresa anche in mancanza degli allacciamenti di cui si tratta, ma questa ipotesi si può senz'altro scartare in pratica, poiché è chiaro che

l'eventuale esecuzione dei soli allacciamenti con appalto a parte od anche in amministrazione diretta, avrebbe condotto inevitabilmente a maggiori oneri per l'Amministrazione.

Ciò stando le cose, non si comprende perché la Direzione dei lavori non abbia inteso proporre all'I.A.C.P., come poteva, la concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Se si considera, inoltre, che in definitiva l'I.A.C.P. ha potuto assegnare gli alloggi soltanto nel febbraio 1967 e che quindi nessun danno ha subito in conseguenza del ritardo nel completamento degli alloggi (ritardo che, si ripete, si sarebbe comunque verificato in dipendenza della necessità di completare gli allacciamenti prima dell'assegnazione), si può concludere che sussistono le circostanze per ritenere non dovuta la penale.

Per quanto sopra il sottoscritto propone di accreditare alla impresa Ing. Vincenzo Gravili, la somma di L. 4.980.000, decurtata dal residuo credito nello stato finale dei lavori.***

C O N S I D E R A T O

- che l'unica riserva avanzata dall'Impresa Ing. Vincenzo Gravili, appaltatrice dei lavori in argomento, riflette la richiesta di accredito della somma di L. 4.980.000, detratta dal residuo credito risultante dallo stato finale, in conseguenza dell'applicazione della penale operata dalla Direzione dei lavori per giorni 249 di ritardo nell'ultimazione dei lavori dal 26.4.1965 al 31.12.1965 a L. 20.000, per ogni giorno di ritardo;
- che la Direzione dei lavori nella propria relazione riservata ha posto in evidenza che tale ritardo non è stato pregiudizievole per l'Amministrazione Appaltante in quanto sia per la mancanza dei servizi e sia perché, per la necessità di seguire le procedure previste dalle nuove norme nell'assegnazione, gli alloggi non avrebbero potuto, comunque, essere utilizzati subito;
- che la stessa Direzione dei lavori ha anche precisato che ~~l'immissione~~ ~~l'immissione~~ l'immissione degli assegnatari negli alloggi di che trattasi è avvenuta nel febbraio 1967 e cioè oltre 11 mesi dalla data dell'avvenuta ultimazione dei lavori accertata in data 31.12.65;
- che la mancata esecuzione delle reti pubbliche di fognatura, acqua ed energia elettrica cui avrebbero dovuto allacciarsi i servizi delle case popolari in argomento, porta a riflettere, peraltro,

sul fatto che anche se l'impresa avesse completato tutti i lavori, meno gli stessi allacciamenti, entro il 26.4.1965 la direzione dei lavori non avrebbe potuto ugualmente dichiarare ultimati i lavori stessi e che conseguentemente o avrebbe dovuto procedere alla sospensione delle opere o a concedere alla impresa appaltatrice una proroga così come meglio evidenziato nella relazione del Collaudatore;

- che in definitiva, poiché l'I.A.C.P. di Brindisi ha potuto immettere gli assegnatari nei rispettivi alloggi in argomento soltanto nel febbraio 1967, resta dimostrato che lo stesso Istituto non ha potuto subire alcun danno in conseguenza del ritardo nel completamento degli alloggi medesimi;

- che per i motivi innanzi detti non si ravvisa colpa dell'impresa nel ritardo e si deve condividere il parere espresso dal Collaudatore ed, in conformità dello stesso, disapplicare la penale con il riaccredito alla impresa appaltatrice della somma di Lire 4.980.000, decurtata dal Direttore dei lavori dall'importo dello stato finale;

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME IL PARERE

- che l'esaminata richiesta dell'impresa Ing. Vincenzo Gravili, appaltatrice dei lavori in argomento, assunti per contratto 7.11.1963, n° 4259 rep., e relativa alla disapplicazione della penale di L.4.980.000, sia meritevole di accoglimento con l'accredito alla medesima impresa della stessa somma.

VISTO :

IL PRESIDENTE

(V.Minchilli)

I RELATORI

(BINETTI - IMPONENTE)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
con SEDE in BAR
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER COPIA CONFIRMATA



IL SEGRETARIO